

**Comunicazione n. DI/99027949 del 13-04-1999**

inviata a Studio Legale ...

**Oggetto: Quesito su offerta fuori sede da parte di imprese comunitarie.**

Con nota del ..., codesto Studio Legale ha richiesto, per conto della società ..., un chiarimento in ordine all'applicazione alle imprese comunitarie delle norme relative all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58/98.

In particolare, codesto Studio ha richiesto di sapere se la succursale italiana di [... della società ...], essendo stata abilitata a prestare il servizio di collocamento in regime di mutuo riconoscimento sulla base della comunicazione effettuata dalla [... competente Autorità di vigilanza ...] alla Consob e alla Banca d'Italia con lettera dell'11 dicembre 1996, possa svolgere il collocamento in Italia mediante offerta fuori sede.

Codesto Studio ha precisato che l'impresa d'investimento intende procedere, attraverso la propria succursale italiana all'offerta fuori sede di strumenti finanziari emessi da società appartenenti al gruppo e di servizi d'investimento prestati da altri intermediari facenti parte del gruppo.

Al riguardo, si osserva che la definizione di servizio di collocamento di cui al citato art. 1, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 58/98 ("collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente") risulta sostanzialmente coincidente con quella recata nell'Allegato al d.lgs. n. 58/98, Sezione A - Servizi ammessi al mutuo riconoscimento ("assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti indicati nella sezione B e/o collocamento di tali emissioni").

Di conseguenza, il richiamo operato dall'art. 30, comma 3, lett. a), e comma 4, del d.lgs. 58/98 deve intendersi riferito anche ai soggetti comunitari autorizzati nei paesi di origine al servizio corrispondente.

Il collocamento fuori sede di strumenti finanziari o servizi prestati da altri intermediari può essere quindi svolto, previa notifica ai sensi della direttiva 93/22/CEE, senza che la Consob debba rilasciare specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del reg. Consob n. 11522/98 (servizi non ammessi al mutuo riconoscimento).

Si ricorda che l'impresa d'investimento comunitaria che intenda offrire in Italia fuori dalla propria sede strumenti finanziari propri o di terzi, servizi finanziari di terzi nonché i propri servizi d'investimento dovrà comunque rispettare le regole di comportamento vigenti in Italia e quindi anche avvalersi, come previsto nell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 di promotori finanziari.

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*